

SENT.N. 113/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona del
cons. Anna Bombino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.
80061/PM del registro di segreteria, promosso dal
sig. XX, nato a omissis, in data omissis
(C.F. omissis), e residente a
omissis in via omissis rappresentato e difeso
dall'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del
Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio sito in Palermo, nella via Pietro
Scaglione n.20/A,

CONTRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'
avv. Flavia Incletolli ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, in Roma
alla via C. Beccaria, n.29

Per 1) l'accertamento del diritto di parte ricorrente
al ricalcolo della pensione n. 17743374, per gli
effetti del passaggio dal sistema misto al sistema
retributivo; 2) con conseguente diritto del
ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati
risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente
percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla
data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto

percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024, con l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani, il relatore Anna Bombino, l'avv. Gioia Alessandro per delega dell'avv. Spina Santino per il ricorrente; l'avv. Andrea Botta per l'INPS;
Visto il ricorso e gli atti e i documenti della causa.
Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare dell'Esercito Italiano dal 12 febbraio 1980, è in pensione dal 21 maggio 2012, e gode del trattamento di pensione n. 17743374 calcolata con il sistema misto, sulla base dell'anzianità contributiva pari a 15 anni e 11 mesi, sulla quale non sono stati calcolati i 3 anni cumulativi (uno ogni cinque di servizio) che avrebbero consentito al ricorrente di entrare nel sistema interamente retributivo.

2. Con la domanda del 19/07/2018 aveva chiesto il riscatto dei servizi militari prestati dal 1980 al 1995 in base all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 165/1997, che prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d'istituto o di altri particolari servizi).

3. Con l'odierno ricorso il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo,

riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato tramite il passaggio dal sistema misto al sistema retributivo, con l'inclusione dei 3 anni cumulati dal 1980 al 1995, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Con memoria depositata il 6.2.2024, l'INPS si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale la decadenza ex art.147 Dpr 1092/73 e l'inammissibilità del ricorso avendo il ricorrente presentato istanza di riscatto in data 19.7.2018, ben sei anni dopo il collocamento a riposo in data 21 maggio 2012, e notificato l'odierno ricorso in data 27.7.2023.

La domanda di riscatto avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del termine previsto per la cessazione dal servizio (ex art. 147 DPR n.1092/73). Eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre cinque anni dopo la presentazione della domanda di riscatto, rimasta inevasa.

Nel merito, il ricorso è infondato confermando che alla data della domanda di riscatto era stato già raggiunto il limite massimo di cinque anni di supervalutazione dei servizi prestati al 31.12.1995, ai sensi dell'art. 5 c. 1 e 3 D lgs. 165/97. In via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo dell'iscritto (21 maggio 2012) e il divieto di cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria. Alla udienza odierna le parti si riportavano agli scritti difensi insistendo nell'accoglimento. La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità della domanda per decadenza del diritto di riscatto. Ai fini del riscatto di periodi assicurativi è prevista la presentazione di apposita dichiarazione delle prestazioni effettuate da parte del dipendente al momento dell'assunzione in servizio (art. 145, DPR 1092/73). A pena di decadenza la domanda di computo/riscatto se non contestuale alla dichiarazione deve essere prodotta entro due anni dal raggiungimento del limite di età ovvero entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio (art. 147 DPR 1092/73). L'INPDAP con circolare interpretativa delle tipologie di riscatto ammesse a valutazione ex art. 2 d. lgs 184 del 1997 (estensibile anche ai

militari), ha dichiarato di considerare utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, le domande presentate entro novanta giorni dal collocamento in quiescenza.

L'art. 6, comma 7 l. 46 del 1958 è stato scrutinato con esito favorevole del Giudice delle Leggi (Corte cost.4.12.2000 n.544).

Nella giurisprudenza di merito è consolidato l'orientamento circa l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento negativo di riscatto, presentato oltre il termine di decadenza (ex multis Veneto n.81/97 ;Toscana n. 341/96).

Come già evidenziato in fatto, il ricorrente ha presentato la domanda di riscatto in data 19.7.2018, oltre il termine perentorio di 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio; impugnato il silenzio rigetto dell'INPS con la domanda del 7.2.23, presentato l'odierno ricorso giudiziale in data 27.7.2023.

Il ricorso, in conclusione, deve ritenersi presentato tardivamente, oltre il termine di decadenza fissato dalla legge, e, pertanto, se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

Vanno pertanto ritenute assorbite le questioni prospettate dal ricorrente circa il diritto alle maggiorazioni di legge relative ai servizi (non specificati), cumulati dal 1980 al 1995, ai fini del riconoscimento dell'aumento contributivo minimo al 31.12.1995 quale presupposto per la riliquidazione del trattamento pensionistico richiesto dal contribuente con il metodo retributivo a mente delle disposizioni di cui alla Legge n.335/1995,

valutazione, in ogni caso, la cui valutazione spetta all'Amministrazione resistente.

Sussistono ampi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica,

DICHIARA

inammissibile, per intervenuta decadenza del diritto a proporre la domanda di riscatto e il successivo ricorso in epigrafe proposto da XX.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA